



Ufficio Servizi Scolastici
Tel. 0166 / 946825

REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

(Trasporto di linea-navetta)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. 121 del 20.08.2008

Art. 1 - *Il servizio di trasporto, anche quando effettuato su trasporto di linea, è un servizio integrativo dell'attività scolastica pertanto, durante il tragitto, valgono le norme di disciplina ed educazione previste per la stessa.*

Art. 2 - *L'Amministrazione Comunale, di fronte a comportamenti degli alunni che interferiscono sulla regolarità e sulla tranquillità del servizio, può, sentita l'assistente, sospendere temporaneamente il servizio al responsabile e, di fronte a reiterate o gravi inosservanze delle norme che regolano la convivenza, revocargli lo stesso.*

Art. 3 - *I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico devono trovarsi in orario alle fermate prestabilite (per maggiore precauzione si suggerisce ai genitori, o alle persone da essi designate, di recarsi alla fermata almeno qualche minuto prima). In caso di situazioni metereologiche avverse (neve) occorre trovarsi alla fermata con 5 minuti di anticipo.*

Art. 4 - *In caso di anticipo sull'orario l'autista della navetta o dell'autobus sosta alle fermate previste fino al raggiungimento dell'orario prestabilito.*

Art. 5 - *Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive rispetto a quelle prestabilite.*

Art. 6 - *Salita sul mezzo di trasporto (andata) e discesa dallo stesso (ritorno):*

Si raccomanda la puntualità alle fermate di andata e ritorno.

Scuola infanzia: *I genitori dei trasportati o le persone da essi designate sono tenuti ad assistere gli alunni sia all'atto della salita che a quello della discesa dalla navetta (ved. art. 14).*

Scuola Primaria: *i genitori dei trasportati possono scegliere (ved. art. 14) se assistere gli alunni sia all'atto della salita che a quello della discesa o se lasciare che gli stessi si rechino da soli a prendere la navetta e a casa.*

Scuola secondaria di I° grado: *gli studenti sono tenuti a gestirsi da soli sia all'atto della salita che a quello della discesa. L'Amministrazione Comunale non fornisce il servizio di assistenza sul mezzo di trasporto.*

Art. 7 - *L'Amministrazione Comunale e la società appaltatrice del servizio di assistenza sul mezzo di trasporto, declinano ogni responsabilità riguardo ad eventuali danni subiti dagli utenti dal momento della loro discesa dal mezzo: è dunque compito dei genitori provvedere alla successiva assistenza.*

Art. 8 - In caso di eventi particolari (assemblee del personale docente) l'Amministrazione Comunale, ove possibile, assicura il trasporto con un orario flessibile rispetto al normale orario di percorso.

Art. 9 - Nelle giornate di sciopero del personale insegnante il servizio di trasporto scolastico su navetta è privo di assistenza all'andata; nel caso in cui le lezioni si svolgano normalmente il servizio di ritorno sarà regolare.

Art. 10 - In caso di forza maggiore (sciopero degli autisti, guasto improvviso al mezzo di trasporto, eventi naturali eccezionali quali neve, frane ecc.) l'Amministrazione Comunale non garantisce il trasporto, anche senza preavviso.

Art. 11 - Per quanto concerne il primo giorno di scuola, come è noto per consuetudine, l'assistenza sulla navetta è limitata alla sola corsa di rientro.

Art. 12 - Gli utenti che richiedono un utilizzo discontinuo del servizio (es: solo andata, solo ritorno, solo alcuni giorni) sono comunque tenuti al pagamento dell'intera quota.

Art. 13 - Il servizio di trasporto a favore degli utenti diversamente abili è gratuito.

Art. 14 - La quota per il secondo figlio è ridotta nella misura del 30%, per i successivi figli del 50%.

Art. 15 - Entrata a scuola ed uscita:

Scuole: infanzia e primaria:

Entrata dei bambini a scuola: al momento della discesa dalla navetta gli alunni vengono messi in fila ed accompagnati, dalle assistenti preposte, direttamente all'interno della scuola.

Uscita dei bambini da scuola: i bambini che utilizzano il servizio di trasporto per il rientro a casa vengono radunati dalle assistenti all'uscita della scuola e sono accompagnati ordinatamente sulla navetta.

I genitori che occasionalmente decidono di prelevare direttamente il proprio figlio a scuola o che intendano autorizzarlo, sotto la propria responsabilità, a recarsi autonomamente presso terzi (ad esempio dai nonni o da amici) dovranno segnalarlo all'assistente preposta. Si precisa che le singole richieste dei bambini non vengono considerate.

L'assistente è tenuta a consegnare il minore (sempre che quest'ultimo non si rechi a casa da solo) esclusivamente al genitore o a chi delegato.

Scuola secondaria di I° grado:

Entrata a scuola: gli studenti al momento della discesa dal mezzo di trasporto sono tenuti a recarsi a scuola in orario. L'Amministrazione Comunale e l'autista non rispondono di eventuali ritardi e assenze.

Uscita da scuola: gli studenti sono tenuti a salire immediatamente sul mezzo di trasporto. L'Amministrazione Comunale e l'autista non rispondono dei ritardi e del fatto che lo studente perda, per sua negligenza, l'autobus.

Art. 16 - Fermate di rientro del mezzo di trasporto:

Scuola infanzia: i genitori sono invitati a compilare il modulo A) e a segnalare almeno due persone che possano in sua assenza ritirare il minore. Il predetto modulo va consegnato all'assistente della navetta.

Scuola Primaria: i genitori sono invitati a compilare il modulo A) o il modulo B) in base alle proprie esigenze. Il modulo scelto va consegnato all'assistente della navetta.

Art. 17 - Possono utilizzare il servizio esclusivamente coloro che hanno saldato la quota di contribuzione suddivisa in rate trimestrali.

Art. 18 - Se durante l'anno scolastico l'utente non effettua il pagamento delle suddette rate l'Amministrazione Comunale provvede a comunicargli un sollecito di pagamento. Se il debitore resta inerte per 30 giorni dal sollecito l'Ufficio competente lo pone in mora tramite raccomandata; trascorsi 30 gg dalla notifica della stessa, il servizio verrà sospeso, potendo riprendere solo ad adempimento avvenuto.

Art. 19 - Agli utenti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo e comunque fino all'adempimento del pagamento. Il comune esperisce le procedure di riscossione coattiva previste dalla legge vigente.

Art. 20 - Eventuali disdette dal servizio devono essere comunicate almeno 15 giorni prima e per iscritto all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune compilando il modulo allegato.

Art. 21 - L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di controllo del trasporto in qualsiasi momento del servizio.

Art. 22 - Il presente regolamento è disponibile presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune e sul sito internet www.comune.valtournenche.ao.it;

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.